

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 27 giugno 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997¹ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1^{bis}

^{1bis} È considerata pubblicità anche l'autopromozione di un'emittente, ad eccezione dei riferimenti ai propri programmi e al materiale d'accompagnamento che, per il suo contenuto, è direttamente legato a tali programmi.

Art. 27 titolo e cpv. 2

Offerta minima di programmi

² L'obbligo di ridiffusione di cui all'articolo 42 capoverso 2 della legge non si applica ai programmi prevalentemente composti da parti di altri programmi che sottostanno al medesimo obbligo.

Art. 41 cpv. 2

² Le modifiche delle fattispecie soggette all'obbligo d'annuncio vanno comunicate per iscritto.

Art. 43 lett. b-d

Sono esentati dall'obbligo d'annuncio:

- b. le persone residenti nelle case di cura il cui grado di dipendenza dalle cure corrisponde al terzo e quarto livello dei bisogni di cure conformemente agli articoli 9 capoverso 4 e 9a capoverso 2 dell'ordinanza del 29 settembre 1995² sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- c. e d. *abrogate*

¹ RS 784.401

² RS 832.112.31

Art. 44 cpv. 3 e 4

³ Abrogato

⁴ Per ogni richiamo infruttuoso, l'ufficio di riscossione può esigere da chi non adempie l'obbligo di pagare il canone un'indennità forfettaria a copertura dei costi.

Art. 45 cpv. 2-4

² Su richiesta scritta sono pure esentati dall'obbligo di pagare la tassa i beneficiari di rendite AVS o AI, che ricevono prestazioni in conformità alla legge federale del 19 marzo 1965³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

³ Se la domanda di esenzione è accolta, l'obbligo di pagare la tassa finisce l'ultimo giorno del mese in cui è stata inoltrata la domanda d'esenzione.

⁴ Il richiedente deve fornire all'ufficio di riscossione una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari.

Art. 46

Abrogato

Art. 47 cpv. 2

Abrogato

Art. 48 cpv. 2 lett. b e d nonché cpv. 3

² L'ufficio di riscossione ha i compiti seguenti:

- b. informare l'Ufficio federale in merito a eventuali infrazioni all'obbligo di annuncio;
- d. l'esecuzione contro chiunque abbia infranto l'obbligo d'annuncio o l'obbligo di pagare la tassa;

³ I dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell'ufficio di riscossione sono regolati in un contratto concluso tra il Dipartimento e l'ufficio di riscossione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2001.

27 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2791